

CITTA' DI CAVALLINO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

►► COPIA

N. 458 del 29.12.2008

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. D. L. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 133/2008. REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 25/02/2008.

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 12.30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
	Avv. Michele Lombardi	Sindaco		SI
	On. Avv. Gaetano Gorgoni	Vice Sindaco	SI	
	Avv. Carla Ruggè	Assessore		SI
	Dr. Bruno Ciccarese	Assessore	SI	
	Geom. Fabrizio Lementini	Assessore	SI	
	Rag. Piervincenzo Palermo	Assessore	SI	
	Dr. Gaetano Ingrosso	Assessore	SI	
	Sig. Paolo Morelli	Assessore		SI

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

.....
Presiede l'On. Avv. Gaetano Gorgoni, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta il dott. Avv. Pantaleo Giausa, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modifiche, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono state dettate numerose disposizioni, alcune già operative, che in parte hanno anticipato i contenuti della legge finanziaria 2009;
- che in tali disposizioni, quasi del tutto innovative rispetto a quelle contenute nelle precedenti finanziarie, sono previste diverse norme che riguardano il personale della Pubblica Amministrazione, ivi compreso quello dei Comuni e che per la dovuta applicazione si rende necessaria la modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che, in particolare, l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001, così come era stato introdotto dall'art. 3, comma 79, della legge 244/2007, viene sostituito da un nuovo articolo 49 dal D. L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, come anche sono stati sostituiti i commi 55 e 56 della stessa legge 244/2008;
- che, all'uopo è stato predisposto dagli uffici del Comune un articolato che prevede, peraltro, oltre alle innovazioni di legge, anche la revoca della propria precedente deliberazione n. 57 del 25/02/2008, non più sorretta dalla normativa sopravvenuta;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
- Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare come con la presente approva, per i motivi di cui in narrativa, le seguenti modifiche al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la revoca della propria precedente deliberazione n. 57 del 25/02/2008:

Art. 76

I primi tre commi dell'art. 76 sono sostituiti dai seguenti:

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per esigenze temporanee ed eccezionali il Comune può attivare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Sono escluse da questo ambito di regolamentazione tutte le forme di lavoro autonomo disciplinate dall'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, così come precisate dall'art. 46 del d. lgs. n. 112/2008, convertito con modificazioni, in legge 133/2008.
2. Le esigenze temporanee ed eccezionali, che sono riferibili all'attività ordinaria del Comune e quindi al fabbisogno ordinario ma non

permanente, devono essere precisate nel provvedimento che va adottato dall'organo competente.

3. In virtù dell'art. 36 del D. lgs. vo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 49 del D. lgs. vo n. 112/2008, convertito con modificazioni, in legge n. 133/2008, il Comune può utilizzare, di norma, personale con contratto subordinato a tempo determinato nei seguenti casi:
 - per acquisire temporaneamente professionalità non previste nella dotazione organica;
 - per la temporanea copertura di posti vacanti, in presenza di eventi eccezionali e motivati, non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni;
 - per punte di attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con personale in servizio;
 - per particolari fabbisogni professionali che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
 - per sostituzione di personale a tempo indeterminato, assente a qualsiasi titolo;
 - in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e delle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - per la sostituzione di personale a tempo determinato, assente per maternità per tutta la durata dell'assenza;
4. il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è consentito per tutti i profili professionali delle categorie contrattuali senza alcuna limitazione percentuale rispetto alla dotazione organica del Comune, salvo che per i posti di categoria D;
5. Il Comune non potrà utilizzare lo stesso personale, anche con più tipologie contrattuali, per periodi superiori a tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il calcolo del triennio, va operato a ritroso rispetto alla data di stipula del contratto, sommando anche eventuali periodi di lavoro discontinui prestati nel corso dello stesso quinquennio presso il Comune.
6. Per tipologie contrattuali di lavoro subordinato vanno ritenute tutte quelle indicate al comma 2 dell'art. 49 del D. L. 112/2008, convertito con modificazioni, in legge 133/2008;
7. I periodi di attività prestati in qualsiasi altra forma con incarichi di lavoro autonomo professionale non sono computati ai fini del raggiungimento del periodo triennale consentito come limite massimo di lavoro subordinato a tempo determinato compiuto nell'ultimo quinquennio;
8. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse, purché attinenti a profili professionali e categorie diversi.

Art. 76 - bis

Dopo l'art. 76 è aggiunto l'art. 76 bis:

Procedimenti selettivi "Art. 76 bis - Procedimenti selettivi"

1. "Le assunzioni di personale a tempo determinato della categoria B sono precedute da una prova pratica; quelle della categoria B3 sono precedute da una prova orale sulle materie indicate nel bando delle prove selettive e da eventuale prova pratica;
2. Le assunzioni di personale a tempo determinato della categoria C avvengono previa prove selettive per titoli e per prova orale. Le materie della prova orale sono indicate nel bando delle prove selettive che viene pubblicato all'albo pretorio e al sito internet del Comune per la durata di giorni quindici entro i quali devono essere presentate al Comune le domande di partecipazione.
3. I criteri di valutazione dei titoli sono anche indicati nel bando pubblico;
4. Le graduatorie delle prove selettive hanno validità di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della loro approvazione e possono essere utilizzate dall'Amministrazione per l'assunzione di personale subordinato a tempo determinato per periodi non superiori ad anni 3 (tre);
5. Nell'ambito della categoria C vi possono essere più graduatorie a seconda dei profili professionali per i quali è richiesto un titolo di studio specifico (ragionieri, geometri, periti tecnici, informatici, ecc);
6. L'utilizzo delle graduatorie è scorrevole nel senso che le assunzioni del personale avvengono a scalare dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di posizione acquisita da ciascun idoneo;
7. La chiamata dell'Amministrazione per assumere servizio può essere di qualsiasi durata, anche di pochi giorni. La rinuncia o la mancata assunzione del servizio, per qualunque causa, fa perdere la priorità acquisita dalla posizione in graduatoria;
8. Ove la graduatoria nell'arco di validità di tre anni dovesse esaurirsi a causa delle chiamate di tutti gli idonei, l'Amministrazione può riprendere le chiamate stesse, partendo dal primo classificato, fino alla consumazione dei suddetti tre anni di validità;

**Art. 76 - ter
Revoca deliberazione
della Giunta
Comunale n. 57 del
25/02/2008**

1. La deliberazione di questa stessa Giunta n. 57 del 25/02/2008 riguardante la "Disciplina degli incarichi di collaborazione e consulenza" inserita nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) è abrogata;

**Art. 76 quater
Norma definitiva**

1. Ogni disposizione contraria o diversa alle presenti norme contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve intendersi abrogata.

2. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.-

Approvato e sottoscritto

► Il Vice Sindaco

f.to On. Avv. Gaetano Gorgoni



► Il Segretario Generale

f.to Dr. Pantaleo Giausa

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000.

15 GEN. 2000

Data.....



► Il Messo Comunale

f.to Sig. Claudio Carrozzo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data... 15 GEN. 2000



► Il Segretario Generale

f.to Dott. Pantaleo Giausa ..

E' copia conforme all'originale

Data.....



► Il Segretario Generale

Dott. Pantaleo Giausa
.....
